

RIFORMA STRUTTURALE 2021 PS SVIZZERO REVISIONE DELLO STATUTO SECONDA PARTE

«DISEGNARE IL PS DEL DOMANI – CREIAMO LE NECESSARIE BASI ORGANIZZATIVE!»

Revisione dello statuto: versione aggiornata con emendamenti per il Congresso

Versione II del 4 gennaio 2022



Introduzione

Commento al presente documento e bilancio intermedio della riforma strutturale

Il progetto di riforma strutturale, che ambisce ad aumentare il livello di democrazia interna al partito e a consentire un maggior coinvolgimento della base, è stato avviato il 23 marzo 2021 con una consultazione presso i partiti cantonali, le sezioni e gli organi del PS Svizzero aventi diritto di proposta. Nei mesi di maggio e giugno si sono svolti numerosi colloqui con i partiti cantonali, gli organi e altri interessati. Nel contesto del Congresso straordinario del 28 agosto 2021 sono stati presentati numerosi emendamenti. Durante il congresso sono stati approvati gli elementi essenziali della riforma, tra cui in particolare la nuova struttura, che prevede ora due congressi all'anno, un Consiglio di partito che si riunirà almeno quattro volte all'anno, e in cui saranno rappresentate tutte le strutture del partito, e la presidenza. Lo statuto riveduto entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Per ragioni di tempo, durante il congresso del 28 agosto scorso non siamo riusciti a portare a termine tutte le discussioni, e quindi il dibattito su alcuni aspetti della riforma ha dovuto essere posticipato al congresso del 5 febbraio 2022.

Naturalmente, nell'ambito della trattanda riguardante la revisione dello statuto si possono di nuovo presentare emendamenti su tutti gli articoli. Vi preghiamo però di dare al nuovo statuto anche il tempo di fare le sue prove, e quindi di non rimettere in dubbio già a febbraio 2022 le decisioni prese lo scorso mese di agosto. La dirigenza del partito si impegna a effettuare una valutazione approfondita della revisione statutaria al più tardi tra quattro anni, di rendere conto al Congresso di questa valutazione ed eventualmente di presentare proposte per migliorare ulteriormente le strutture del partito.

Proposte pervenute entro il primo termine di presentazione degli emendamenti: entro il primo termine di presentazione degli emendamenti, fissato al 15 dicembre 2021, non sono pervenute nuove proposte – in aggiunta a quelle ancora pendenti dal Congresso di San Gallo - da partiti cantonali, sezioni e organi proponenti.

Versione aggiornata della proposta di revisione dello statuto: dalle proposte ancora pendenti è derivato il documento di proposta (versione aggiornata della proposta di revisione dello statuto/sinossi). Il documento contempla le proposte del comitato direttore e gli emendamenti di cui si propone l'accoglimento integrale o in forma modificata. Le modifiche rispetto al primo documento di proposta sono evidenziate *in corsivo e sottolineate*. Come nel primo invio, sono evidenziate in **grassetto** tutte le modifiche statutarie inizialmente proposte dal comitato direttore.

Documento di lavoro: nel documento di lavoro, anch'esso disponibile online, troverete una panoramica completa di tutti gli emendamenti ancora pendenti dal Congresso di San Gallo, compresa la motivazione del comitato direttore.

Secondo termine di presentazione: ora tutti i delegati iscritti possono proporre emendamenti al presente documento di proposta. Le proposte di modifica devono pervenire al PS entro le ore 12 di mercoledì 19 gennaio 2022.

Documentazione finale: tutti gli emendamenti pervenuti entro il secondo termine di presentazione, compresi quelle del comitato direttore, costituiranno la base di discussione finale per il congresso. Sulla base di tutte le proposte presentate, la presidenza rifletterà in quale ordine è meglio sottoporle al congresso e strutturerà di conseguenza il documento di proposta per la documentazione finale.

Articolo 24 dello statuto: in virtù di questa disposizione, una revisione statutaria deve essere approvata dai due terzi dei votanti. Questo quorum si applica sia per le votazioni sui singoli oggetti sia per la votazione finale.

Seguito dei lavori:

19 gennaio, ore 12.00	scadenza del secondo termine di presentazione degli emendamenti (per tutti i delegati iscritti)
28 gennaio	invio della documentazione finale a tutti i delegati iscritti
5 febbraio	deliberazione al congresso

Direttive per la presentazione di emendamenti: per la presentazione di proposte si prega di utilizzare il **modulo separato** «Revisione dello statuto».

- Contenuto della proposta: ogni proposta deve poter essere attribuita in modo specifico (indicare l'articolo, il capoverso ed eventualmente la lettera). Deve contenere richieste chiare (completamento, soppressione, riformulazione) e una motivazione succinta. Le proposte non attribuite a un riferimento preciso non potranno essere trattate.
- Traduzione: per ragioni di costi e di tempo, gli emendamenti non possono essere tradotti. Saranno invece tradotte le proposte e raccomandazioni della presidenza, motivazioni comprese

Numerazione definitiva dello statuto: la numerazione definitiva dei singoli articoli dello statuto sarà stabilita dopo i lavori del congresso.

Rettifiche linguistiche: le rettifiche di mero carattere redazionale (errori grammaticali, errori di battuta, rimandi errati) saranno effettuate dal segretariato centrale senza necessità di presentare una proposta.

Entrata in vigore dello statuto: le modifiche statutarie adottate dal congresso il 5 febbraio 2022 entreranno in vigore il 1 luglio 2022.

Il Congresso

Le modifiche rispetto al primo documento di proposta sono evidenziate *in corsivo e sottolineate*. Come nel primo invio, sono evidenziate in **grassetto** tutte le modifiche statutarie inizialmente proposte dal comitato direttore.

Testo statuti dal 1.1.2022 (approvati dal Congresso del 28.08.2021 a San Gallo)	Testo nuovi statuti	Osservazioni
<p>Art. 14 Il Congresso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Congresso è l'organo supremo del partito. Le sue decisioni sono vincolanti anche per i partiti cantonali, le federazioni distrettuali e cittadine, e le Sezioni. 2. Di regola, si riunisce almeno due volte all'anno e dura un giorno. Di regola, ogni due anni si tiene un Congresso del Partito che dura due giorni. 3. Il Congresso è composto: <ol style="list-style-type: none"> a. dai delegati sezionali; b. dai membri del Consiglio del Partito; c. dai membri del Gruppo socialista all'Assemblea federale; d. da 12 delegate delle Donne* socialiste; e. da 12 delegati-e del PS60+; f. da 12 delegati-e del PS Migranti; g. da 12 delegati-e del PS Queer h. da due delegati-e per ogni partito cantonale; i. da 12 delegati-e della Gioventù socialista; j. da un delegato-a del Gruppo PS del personale federale; k. dai rappresentanti senza diritto di voto delle seguenti organizzazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Unione sindacale svizzera; - Solidar Suisse; - Solifonds; - Soccorso operaio svizzero - Sezioni di partiti socialisti esteri e di altre organizzazioni vicine al partito. 4. Le delegazioni degli organi sono composte esclusivamente da membri del PSS. 5. Ogni sezione ha diritto almeno a un-una delegato-a. Se comprende più di 50 membri, essa ha diritto ad un-una delegato-a ulteriore per ogni quota di 60 ulteriori membri o parte di essa. I delegati devono essere 	<p>Art. 14 Il Congresso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Congresso è l'organo supremo del partito. Le sue decisioni sono vincolanti anche per i partiti cantonali, le federazioni distrettuali e cittadine, e le Sezioni. 2. Di regola, si riunisce almeno due volte all'anno e dura un giorno. Di regola, ogni due anni si tiene un Congresso del Partito che dura due giorni. 3. Il Congresso è composto: <ol style="list-style-type: none"> a. dai delegati sezionali; b. dai membri del Consiglio del Partito; c. dai membri del Gruppo socialista all'Assemblea federale; d. da 12 delegate delle Donne* socialiste; e. da 12 delegati-e del PS60+; f. da 12 delegati-e del PS Migranti; g. da 12 delegati-e del PS Queer h. da due delegati-e per ogni partito cantonale; i. da 12 delegati-e della Gioventù socialista; j. da un delegato-a del Gruppo PS del personale federale; k. dai rappresentanti senza diritto di voto delle seguenti organizzazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Unione sindacale svizzera; - Solidar Suisse; - Solifonds; - Soccorso operaio svizzero - Sezioni di partiti socialisti esteri e di altre organizzazioni vicine al partito. 4. Le delegazioni degli organi sono composte esclusivamente da membri del PSS. 5. Ogni sezione ha diritto almeno a un-una delegato-a. Se comprende più di 50 membri, essa ha diritto ad un-una delegato-a ulteriore per ogni quota di 60 ulteriori membri o parte di essa. I delegati devono essere 	<p>I cambiamenti in questo articolo sono aggiunte derivanti dal rinvio della discussione sulle commissioni tematiche e sui forum. Poiché le commissioni tematiche e i forum non hanno potuto essere trattati al Congresso del 28 agosto 2021 a San Gallo per mancanza di tempo, i passaggi corrispondenti dell'articolo 14 che si riferiscono alle commissioni tematiche e ai forum hanno dovuto essere nuovamente cancellati.</p>

<p>membri della sezione che rappresentano.</p> <p>6. Gli organi e le organizzazioni rappresentati hanno il diritto di presentare mozioni in vista della preparazione del Congresso. Le mozioni sezionali devono essere sostenute dall'assemblea generale della sezione. In occasione del Congresso ogni delegata/o con diritto di voto può presentare delle mozioni.</p> <p>7. Le competenze del Congresso del Partito comprendono segnatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'adozione dei rapporti del Consiglio del Partito e del Gruppo socialista all'Assemblea federale; b. l'approvazione del budget, del rendiconto finanziario annuale e dei rapporti; c. la decisione sull'ammontare delle quote d'iscrizione; d. stabilire il contributo spettante alla GISO; e. l'elezione della/del presidente del partito, rispettivamente di due co-presidente; da due a cinque vice-presidenti liberamente eletti nonché la loro rielezione ogni due anni; f. l'elezione di 10 membri liberamente eletti al Consiglio del Partito; g. le decisioni concernenti le mozioni; h. il lancio di iniziative popolari con una maggioranza di due terzi dei votanti; i. il sostegno al lancio di iniziative popolari con una maggioranza di due terzi dei votanti, se possibile con le tempistiche; j. le decisioni delle raccomandazioni di voto per le votazioni federali, se possibile con le tempistiche; k. l'adozione del programma; l. la determinazione annuale degli obiettivi politici per i prossimi 4 anni per l'implementazione del programma del partito, l'approvazione di prese di posizione in tal senso e l'approvazione dei rapporti annuali del Consiglio del Partito sul raggiungimento di tali obiettivi; m. la revisione degli statuti; n. i ricorsi contro l'esclusione di una sezione da parte del Consiglio del Partito. <p>8. Il congresso viene convocato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dal Consiglio del Partito: esso determina la data, la modalità e l'ordine del giorno Oppure: b. su richiesta di almeno sette comitato direttivi di partiti 	<p>membri della sezione che rappresentano.</p> <p>6. Gli organi e le organizzazioni rappresentati hanno il diritto di presentare mozioni in vista della preparazione del Congresso. Le mozioni sezionali devono essere sostenute dall'assemblea generale della sezione. In occasione del Congresso ogni delegata/o con diritto di voto può presentare delle mozioni.</p> <p>7. Le competenze del Congresso del Partito comprendono segnatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'adozione dei rapporti del Consiglio del Partito e del Gruppo socialista all'Assemblea federale; b. l'approvazione del budget, del rendiconto finanziario annuale e dei rapporti; c. la decisione sull'ammontare delle quote d'iscrizione; d. stabilire il contributo spettante alla GISO; e. l'elezione della/del presidente del partito, rispettivamente di due co-presidente; da due a cinque vice-presidenti liberamente eletti nonché la loro rielezione ogni due anni; f. l'elezione di 10 membri liberamente eletti al Consiglio del Partito; g. le decisioni concernenti le mozioni; h. il lancio di iniziative popolari con una maggioranza di due terzi dei votanti; i. il sostegno al lancio di iniziative popolari con una maggioranza di due terzi dei votanti, se possibile con le tempistiche; j. le decisioni delle raccomandazioni di voto per le votazioni federali, se possibile con le tempistiche; k. l'adozione del programma; l. la determinazione annuale degli obiettivi politici per i prossimi 4 anni per l'implementazione del programma del partito, l'approvazione di prese di posizione in tal senso e l'approvazione dei rapporti annuali del Consiglio del Partito sul raggiungimento di tali obiettivi; m. la revisione degli statuti; n. i ricorsi contro l'esclusione di una sezione da parte del Consiglio del Partito. <p>o. trattare i ricorsi interposti contro le decisioni del Consiglio di partito concernenti l'istituzione e lo scioglimento di commissioni tematiche;</p> <p>p. trattare i ricorsi interposti contro le decisioni del Consiglio di partito concernenti l'ammissione e lo</p>	
---	--	--

<p>cantonali oppure un quinto delle sezioni. Una simile richiesta deve contenere gli oggetti da trattare a tale congresso.</p> <p>9. Le scadenze per l'invio della documentazione e per l'inoltro di mozioni e di candidature viene definito dal Consiglio del Partito in un regolamento. La Presidenza può accorciare i termini in esso contenuto in caso di circostanze straordinarie.</p> <p>10. Tutta la documentazione va tradotta nelle tre lingue ufficiali. Al congresso va offerta una traduzione simultanea nelle tre lingue ufficiali.</p> <p>11. La presidenza stabilisce chi dirige il congresso.</p> <p>12. Il Congresso può trattare solo gli oggetti messi all'ordine del giorno da, salvo se l'attualità esige degli interventi, fatto che necessita di una proposta del Comitato direttore.</p> <p>13. Contro le deliberazioni del Congresso può essere proposto il voto generale.</p>	<p>scioglimento di fori.</p> <p>8. Il congresso viene convocato:</p> <p>a. dal Consiglio del Partito: esso determina la data, la modalità e l'ordine del giorno Oppure:</p> <p>b. su richiesta di almeno sette comitati direttivi di partiti cantonali oppure un quinto delle sezioni. Una simile richiesta deve contenere gli oggetti da trattare a tale congresso.</p> <p>9. Le scadenze per l'invio della documentazione e per l'inoltro di mozioni e di candidature viene definito dal Consiglio del Partito in un regolamento. La Presidenza può accorciare i termini in esso contenuto in caso di circostanze straordinarie.</p> <p>10. Tutta la documentazione va tradotta nelle tre lingue ufficiali. Al congresso va offerta una traduzione simultanea nelle tre lingue ufficiali.</p> <p>11. La presidenza stabilisce chi dirige il congresso.</p> <p>12. Il Congresso può trattare solo gli oggetti messi all'ordine del giorno da, salvo se l'attualità esige degli interventi, fatto che necessita di una proposta del Comitato direttore.</p> <p>13. Contro le deliberazioni del Congresso può essere proposto il voto generale.</p>	
--	---	--

Il Consiglio di partito

Testo statuti dal 1.1.2022 (approvati dal Congresso del 28.08.2021 a San Gallo)	Testo nuovi statuti	Osservazioni
<p>Art. 15 Il Consiglio del Partito</p> <p>1. Il Consiglio del Partito è l'organo supremo del Partito tra due Congressi del Partito. Le sue decisioni sono vincolanti anche per i partiti cantonali, le federazioni distrettuali e cittadine, nonché le sezioni.</p> <p>2. Il Consiglio del Partito si riunisce almeno quattro volte l'anno su invito della direzione del Consiglio del Partito. Almeno due di queste quattro riunioni hanno luogo nella Svizzera latina. Essa disciplina i suoi metodi di lavoro in un insieme di regolamenti.</p> <p>3. Se una questione politica importante di competenza del</p>	<p>Art. 15 Il Consiglio del Partito</p> <p>1. Il Consiglio del Partito è l'organo supremo del Partito tra due Congressi del Partito. Le sue decisioni sono vincolanti anche per i partiti cantonali, le federazioni distrettuali e cittadine, nonché le sezioni.</p> <p>2. Il Consiglio del Partito si riunisce almeno quattro volte l'anno su invito della direzione del Consiglio del Partito. Almeno due di queste quattro riunioni hanno luogo nella Svizzera latina. Essa disciplina i suoi metodi di lavoro in un insieme di regolamenti.</p> <p>3. Se una questione politica importante di competenza del</p>	<p>I cambiamenti in questo articolo sono aggiunte derivanti dal rinvio della discussione sulle commissioni tematiche e sui forum. Poiché le commissioni tematiche e i forum non hanno potuto essere trattati al Congresso del 28 agosto 2021 a San Gallo per mancanza di tempo, i passaggi corrispondenti dell'articolo 15 che si riferiscono alle commissioni tematiche e ai forum hanno dovuto essere nuovamente cancellati.</p>

<p>Consiglio del Partito non permette un rinvio, un quarto dei membri del Consiglio del Partito può chiedere la convocazione del Consiglio del Partito. L'incontro deve avvenire entro i prossimi 10 giorni.</p> <p>4. Il Consiglio del Partito elegge tra i suoi membri una direzione composta da tre membri con pari diritti provenienti dalle tre regioni linguistiche del paese. La direzione presiede le riunioni del Consiglio del Partito. La direzione si organizza da sola. Può convocare riunioni straordinarie del Consiglio del Partito. Dopo ogni riunione di direzione, essa informa delle sue decisioni.</p> <p>5. Di regola, il Consiglio del Partito si riunisce in pubblico. Può, in via eccezionale, riunirsi a porte chiuse nel caso di affari che coinvolgono interessi speciali di riservatezza. Il Consiglio del Partito esamina annualmente le possibili forme a bassa soglia di partecipazione dei membri, secondo l'evoluzione delle possibilità tecniche e organizzative. Essa riferirà su questo al Congresso del Partito.</p> <p>6. Il Consiglio del Partito può formare commissioni per la preparazione degli affari o l'attuazione delle risoluzioni.</p> <p>7. Il Consiglio del Partito è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i partiti cantonali, ciascuno con un/una rappresentante, che deve essere membro dell'organo direttivo supremo del partito cantonale. I partiti cantonali con più di 2000 membri hanno diritto a un secondo rappresentante, che deve pure essere membro dell'organo direttivo supremo del partito cantonale. b. i partiti cittadini delle dieci città più grandi della Svizzera in termini di popolazione, ciascuna con un/una rappresentante che deve essere membro dell'organo direttivo supremo del partito cittadino. c. i membri della presidenza, ciascuno con un voto. Eventuali co-presidenti condividono il voto, così come i segretari generali. d. due delegati/e ciascuno della Gioventù Socialista, del PS Donne*, del PS Migranti, del PS 60+ e del PS Queer, che devono essere membri del organo direttivo supremo del rispettivo organo. e. Un/una delegato/a di ciascuna delle sezioni internazionali del PS Svizzero (PS Internazionale), che deve essere membro del comitato direttivo del PS Internazionale. f. fino a 10 membri eletti dal Congresso del Partito. 	<p>Consiglio del Partito non permette un rinvio, un quarto dei membri del Consiglio del Partito può chiedere la convocazione del Consiglio del Partito. L'incontro deve avvenire entro i prossimi 10 giorni.</p> <p>4. Il Consiglio del Partito elegge tra i suoi membri una direzione composta da tre membri con pari diritti provenienti dalle tre regioni linguistiche del paese. La direzione presiede le riunioni del Consiglio del Partito. La direzione si organizza da sola. Può convocare riunioni straordinarie del Consiglio del Partito. Dopo ogni riunione di direzione, essa informa delle sue decisioni.</p> <p>5. Di regola, il Consiglio del Partito si riunisce in pubblico. Può, in via eccezionale, riunirsi a porte chiuse nel caso di affari che coinvolgono interessi speciali di riservatezza. Il Consiglio del Partito esamina annualmente le possibili forme a bassa soglia di partecipazione dei membri, secondo l'evoluzione delle possibilità tecniche e organizzative. Essa riferirà su questo al Congresso del Partito.</p> <p>6. Il Consiglio del Partito può formare commissioni per la preparazione degli affari o l'attuazione delle risoluzioni.</p> <p>7. Il Consiglio del Partito è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i partiti cantonali, ciascuno con un/una rappresentante, che deve essere membro dell'organo direttivo supremo del partito cantonale. I partiti cantonali con più di 2000 membri hanno diritto a un secondo rappresentante, che deve pure essere membro dell'organo direttivo supremo del partito cantonale. b. i partiti cittadini delle dieci città più grandi della Svizzera in termini di popolazione, ciascuna con un/una rappresentante che deve essere membro dell'organo direttivo supremo del partito cittadino. c. i membri della presidenza, ciascuno con un voto. Eventuali co-presidenti condividono il voto, così come i segretari generali. d. due delegati/e ciascuno della Gioventù Socialista, del PS Donne*, del PS Migranti, del PS 60+ e del PS Queer, che devono essere membri del organo direttivo supremo del rispettivo organo. e. Un/una delegato/a di ciascuna delle sezioni internazionali del PS Svizzero (PS Internazionale), che deve essere membro del comitato direttivo del PS Internazionale. f. da un/una delegat* ciascuno delle commissioni 	
--	--	--

<p>g. membri senza diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i vicepresidenti del gruppo parlamentare - i consiglieri/collaboratori personali dei consiglieri federali del PS - una rappresentanza della Unione Sindacale svizzera - una rappresentanza di Solidar Suisse - una rappresentazione del Solifonds - una rappresentanza del Soccorso operaio svizzero - una rappresentanza della commissione del personale del PS Svizzero <p>I membri del Consiglio del Partito secondo le lettere a, b, d ed e possono essere sostituiti da un/una altro/a membro del rispettivo organo direttivo supremo o della rispettiva segreteria se sono impossibilitati a partecipare.</p> <p>Ai membri senza diritto di voto è concesso il diritto di parola su base paritaria. Il Consiglio del Partito può invitare altri ospiti senza diritto di voto.</p> <p>8. Il Consiglio del Partito è segnatamente competente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la politica del partito tra un Congresso e l'altro; b. l'adozione del programma di attività sulla base degli obiettivi fissati dal Congresso del Partito; c. la pianificazione e il monitoraggio dell'attuazione delle politiche del partito; d. il coordinamento delle politiche e delle campagne del partito a livello nazionale, cantonale e comunale. e. il lancio o il sostegno di referendum con una maggioranza dei due terzi dei votanti; f. le proposte per il lancio o il sostegno di iniziative popolari federali all'attenzione del Congresso del Partito con una maggioranza di 2 terzi dei votanti; g. l'adozione delle raccomandazioni di voto per le votazioni federali, nella misura in cui questo non può essere deciso dal Congresso del Partito per ragioni di tempo; h. l'adozione della strategia per le elezioni federali. i. la proposta al gruppo parlamentare per la nomina dei candidati del partito al Consiglio federale. j. la preparazione degli oggetti da trattare al Congresso del Partito; k. le relazioni con le organizzazioni socialdemocratiche 	<p>tematiche e dei fori, scelt* tra i membri dell'organo direttivo supremo delle rispettive commissioni o fori;</p> <p>g. fino a 10 membri eletti dal Congresso del Partito.</p> <p>h. membri senza diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i vicepresidenti del gruppo parlamentare - i consiglieri/collaboratori personali dei consiglieri federali del PS - una rappresentanza della Unione Sindacale svizzera - una rappresentanza di Solidar Suisse - una rappresentazione del Solifonds - una rappresentanza del Soccorso operaio svizzero - una rappresentanza della commissione del personale del PS Svizzero <p>I membri del Consiglio del Partito secondo le lettere a, b, d ed e possono essere sostituiti da un/una altro/a membro del rispettivo organo direttivo supremo o della rispettiva segreteria se sono impossibilitati a partecipare.</p> <p>Ai membri senza diritto di voto è concesso il diritto di parola su base paritaria. Il Consiglio del Partito può invitare altri ospiti senza diritto di voto.</p> <p>8. Il Consiglio del Partito è segnatamente competente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la politica del partito tra un Congresso e l'altro; b. l'adozione del programma di attività sulla base degli obiettivi fissati dal Congresso del Partito; c. la pianificazione e il monitoraggio dell'attuazione delle politiche del partito; d. il coordinamento delle politiche e delle campagne del partito a livello nazionale, cantonale e comunale. e. il lancio o il sostegno di referendum con una maggioranza dei due terzi dei votanti; f. le proposte per il lancio o il sostegno di iniziative popolari federali all'attenzione del Congresso del Partito con una maggioranza di 2 terzi dei votanti; g. l'adozione delle raccomandazioni di voto per le votazioni federali, nella misura in cui questo non può essere deciso dal Congresso del Partito per ragioni di tempo; h. l'adozione della strategia per le elezioni federali. i. la proposta al gruppo parlamentare per la nomina dei 	
---	--	--

<p>internazionali;</p> <p>l. la gestione delle finanze;</p> <p>m. la raccomandazione per l'adozione del budget, dei conti annuali e dei rapporti all'attenzione del Congresso del Partito;</p> <p>n. l'adozione del rapporto annuale sulla realizzazione degli obiettivi quadriennali del Congresso del Partito;</p> <p>o. la determinazione dei contributi di mandato dei consiglieri federali, dei giudici federali, dei giudici penali federali, dei giudici amministrativi federali, dei dirigenti federali, ecc.;</p> <p>p. l'elezione del/-la segretario/-a generale o di una co-segreteria Ggnerale composta da due persone;</p> <p>q. l'elezione della Commissione di revisione e l'adozione dei regolamenti della Commissione di revisione;</p> <p>r. l'elezione del/-la presidente della Commissione delle Finanze e di due membri tra i suoi membri, nonché l'adozione del regolamento della Commissione delle Finanze e del regolamento finanziario del Partito;</p> <p>s. l'elezione dei/-lle delegati/-le ai congressi di partito del PS Europa;</p> <p>t. l'esclusione di una sezione e il trattamento dei ricorsi contro l'esclusione di una sezione da parte del Congresso cantonale del partito secondo l'art. 6 cpv. 8;</p> <p>u. ricorsi contro l'esclusione di un membro da parte della presidenza.</p> <p>v. l'approvazione degli statuti dei partiti cantonali;</p> <p>w. l'approvazione dei regolamenti del gruppo parlamentare, del PS Donne*, del PS 60+, del PS Migranti e del PS Queer;</p> <p>x. l'organizzazione e l'amministrazione della sezione internazionale;</p> <p>y. l'elezione dei revisori dei conti.</p> <p>9. Tutti gli organi e le organizzazioni che hanno il diritto di presentare mozioni al Congresso del Partito possono presentare mozioni al Consiglio del Partito e motivarle almeno per iscritto.</p> <p>10. Il Consiglio del Partito può decidere a maggioranza di due terzi dei votanti di far decidere una questione politica importante al Congresso del Partito o in una votazione generale di tutti i membri.</p>	<p>candidati del partito al Consiglio federale.</p> <p>j. la preparazione degli oggetti da trattare al Congresso del Partito;</p> <p>k. le relazioni con le organizzazioni socialdemocratiche internazionali;</p> <p>l. la gestione delle finanze;</p> <p>m. la raccomandazione per l'adozione del budget, dei conti annuali e dei rapporti all'attenzione del Congresso del Partito;</p> <p>n. l'adozione del rapporto annuale sulla realizzazione degli obiettivi quadriennali del Congresso del Partito;</p> <p>o. la determinazione dei contributi di mandato dei consiglieri federali, dei giudici federali, dei giudici penali federali, dei giudici amministrativi federali, dei dirigenti federali, ecc.;</p> <p>p. l'elezione del/-la segretario/-a generale o di una co-segreteria Ggnerale composta da due persone;</p> <p>q. a istituire e sciogliere le commissioni tematiche;</p> <p>r. disciplinare in un regolamento l'istituzione, lo scioglimento, il mandato, la restante organizzazione e le modalità operative delle commissioni tematiche nonché i rapporti da presentare al congresso;</p> <p>s. all'ammissione e allo scioglimento dei fori;</p> <p>t. a disciplinare in un regolamento l'ammissione e lo scioglimento dei fori;</p> <p>u. l'elezione della Commissione di revisione e l'adozione dei regolamenti della Commissione di revisione;</p> <p>v. l'elezione del/-la presidente della Commissione delle Finanze e di due membri tra i suoi membri, nonché l'adozione del regolamento della Commissione delle Finanze e del regolamento finanziario del Partito;</p> <p>w. l'elezione dei/-lle delegati/-le ai congressi di partito del PS Europa;</p> <p>x. l'esclusione di una sezione e il trattamento dei ricorsi contro l'esclusione di una sezione da parte del Congresso cantonale del partito secondo l'art. 6 cpv. 8;</p> <p>y. ricorsi contro l'esclusione di un membro da parte della presidenza.</p> <p>z. l'approvazione degli statuti dei partiti cantonali;</p> <p>aa. l'approvazione dei regolamenti del gruppo parlamentare, del PS Donne*, del PS 60+, del PS Migranti e del PS Queer;</p> <p>bb. l'organizzazione e l'amministrazione della sezione internazionale;</p>	
---	---	--

	<p>cc. l'elezione dei revisori dei conti.</p> <p>9. Tutti gli organi e le organizzazioni che hanno il diritto di presentare mozioni al Congresso del Partito possono presentare mozioni al Consiglio del Partito e motivarle almeno per iscritto.</p> <p>10. Il Consiglio del Partito può decidere a maggioranza di due terzi dei votanti di far decidere una questione politica importante al Congresso del Partito o in una votazione generale di tutti i membri.</p>	
--	---	--

La Presidenza

Testo statuti dal 1.1.2022 (approvati dal Congresso del 28.08.2021 a San Gallo)	Testo nuovi statuti	Osservazioni
<p>Art. 16 La Presidenza</p> <p>1. La Presidenza è composta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> il/la presidente del partito, rispettivamente due co-presidenti; i/le vice-presidenti del partito liberamente eletti; il/la presidente del Gruppo socialista all'Assemblea federale; Il/la segretario-a generale, rispettivamente due co-segretari generali (con un voto); la/il presidente della Gioventù Socialista Svizzera. <p>2. La Presidenza è l'organo politico operativo del partito. Essa è segnatamente competente per:</p> <ol style="list-style-type: none"> La direzione degli affari politici correnti sulla base delle decisioni del Congresso e del Consiglio del Partito; l'implementazione della politica del partito; il lavoro di informazione politica e le campagne politiche. <p>3. In casi di estrema urgenza la Presidenza può prendere le decisioni che il bene del partito impone; tutte le decisioni non di sua competenza devono essere sottoposte al più presto alla ratifica dell'organo competente.</p> <p>4. Il-la presidente del partito, rispettivamente i due co-presidenti, dirige/ono le sedute.</p>	<p>Art. 16 La Presidenza</p> <p>1. La Presidenza è composta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> il/la presidente del partito, rispettivamente due co-presidenti; i/le vice-presidenti del partito liberamente eletti; il/la presidente del Gruppo socialista all'Assemblea federale; Il/la segretario-a generale, rispettivamente due co-segretari generali (con un voto); la/il presidente della Gioventù Socialista Svizzera. <p>2. La Presidenza è l'organo politico operativo del partito. Essa è segnatamente competente per:</p> <ol style="list-style-type: none"> La direzione degli affari politici correnti sulla base delle decisioni del Congresso e del Consiglio del Partito; l'implementazione della politica del partito; il lavoro di informazione politica e le campagne politiche. <p>d. la pianificazione e il controllo del lavoro di informazione politica e della realizzazione delle campagne politiche;</p> <p>e. le trattative con altre organizzazioni politiche;</p> <p>f. la preparazione degli affari sottoposti al Consiglio di partito;</p> <p>g. i pareri del partito per le procedure di</p>	<p>C'è un chiarimento delle competenze tra il Consiglio del Partito e il Presidenza.</p>

	<p>consultazione, previa consultazione delle commissioni tematiche e della competente delegazione a Palazzo federale;</p> <p>h. le memorie da presentare alle autorità svizzere;</p> <p>i. l'adozione dei mansionari per la presidenza, i/le responsabili di settore e il segretariato centrale.</p> <p>3. In casi di estrema urgenza la Presidenza può prendere le decisioni che il bene del partito impone; tutte le decisioni non di sua competenza devono essere sottoposte al più presto alla ratifica dell'organo competente.</p> <p>4. Il-la presidente del partito, rispettivamente i due co-presidenti, dirige/ono le sedute.</p>	
--	---	--

Il Segretariato centrale

Testo statuti dal 1.1.2022 (approvati dal Congresso del 28.08.2021 a San Gallo)	Testo nuovi statuti	Osservazioni
<p>Art. 18 Il Segretariato centrale</p> <p>1. Il Segretariato centrale esegue i mandati e le decisioni dei vari organi di partito. È segnatamente responsabile per le seguenti mansioni:</p> <p>a. segretariato e consulenza del gruppo parlamentare federale;</p> <p>b. sostegno e consulenza ai partiti cantonali;</p> <p>c. messa a disposizione di servizi centrali per i partiti cantonali e, in accordo con i partiti cantonali, per le sezioni e i singoli membri, come per esempio offerta per l'adesione e inclusione di nuovi membri, lavori di formazione, sezione e campagne.</p> <p>d. concezione, attuazione e analisi di campagne nazionali (elezioni e votazioni);</p> <p>e. assicurare e sviluppare la capacità di mobilitazione e di campagna;</p> <p>f. elaborazione di misure per l'acquisizione di nuovi membri;</p> <p>g. organizzazione e realizzazione di eventi di partito;</p> <p>h. tenuta a giorno e miglioramento della banca dati dei membri;</p> <p>i. allestimento di un budget annuale, controllo e</p>	<p>Art. 18 Il Segretariato centrale</p> <p>1. Il Segretariato centrale esegue i mandati e le decisioni dei vari organi di partito. È segnatamente responsabile per le seguenti mansioni:</p> <p>a. segretariato e consulenza del gruppo parlamentare federale;</p> <p>b. sostegno e consulenza ai partiti cantonali, a tal fine il segretariato centrale organizza regolarmente incontri di scambio con tutti i segretariati cantonali;</p> <p>c. messa a disposizione di servizi centrali per i partiti cantonali e, in accordo con i partiti cantonali, per le sezioni e i singoli membri, come per esempio offerta per l'adesione e inclusione di nuovi membri, lavori di formazione, sezione e campagne.</p> <p>d. concezione, attuazione e analisi di campagne nazionali (in particolare elezioni e votazioni);</p> <p>e. assicurare e sviluppare la capacità di mobilitazione e di campagna;</p> <p>f. elaborazione di misure per l'acquisizione di nuovi membri;</p> <p>g. organizzazione e realizzazione di eventi di partito;</p> <p>h. tenuta a giorno e miglioramento della banca dati dei</p>	<p>Gli adeguamenti proposti nell'art. 18 sono di ordine redazionale. Alla luce di vari riscontri e di una proposta di emendamento del PS Ginevra, il cpv. 1 lett. b è stato completato aggiungendo l'obbligo di prevedere incontri di scambio regolari con i segretariati cantonali, per tener conto della soppressione dell'attuale conferenza di coordinamento. Le preparazioni sono già in corso. Le ulteriori lettere sono state aggiunte in seguito a proposta della sezione della città di Aarau.</p>

<p>osservanza dello stesso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il segretariato centrale è diretto dal/dalla segretario/-a generale, rispettivamente dal co-segretariato generale, che rappresenta/no il partito verso l'esterno per negozio giuridico e gestisce/scono il personale del segretariato centrale. 3. Nell'assunzione e nel rinnovamento del personale viene tenuto conto della rappresentanza delle differenti regioni linguistiche; il coordinatore/la coordinatrice per i cantoni romandi deve essere di lingua madre francese. 4. Il PSS offre delle condizioni di lavoro progressiste per i collaboratori del segretariato centrale, esse sono garantite da un contratto collettivo di lavoro. Il PSS promuove la collaborazione partecipativa. 5. L'organizzazione, le competenze e le attività concrete del segretariato centrale vengono sottoposte annualmente alla Presidenza per approvazione. 	<p>membri;</p> <ol style="list-style-type: none"> i. allestimento di un budget annuale, controllo e osservanza dello stesso. <p>j. sostegno specialistico e amministrativo alle commissioni tematiche;</p> <p>k. corsi formativi di aggiornamento per le sezioni, d'intesa con le commissioni tematiche;</p> <p>l. comunicazione interna ed esterna;</p> <p>m. messa a disposizione di strumenti di collaborazione digitale appropriati e sicuri per le sezioni, gli organi, le commissioni tematiche, i fori e i gruppi di lavoro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il segretariato centrale è diretto dal/dalla segretario/-a generale, rispettivamente dal co-segretariato generale, che rappresenta/no il partito verso l'esterno per negozio giuridico e gestisce/scono il personale del segretariato centrale. 3. Nell'assunzione e nel rinnovamento del personale viene tenuto conto della rappresentanza delle differenti regioni linguistiche; il coordinatore/la coordinatrice per i cantoni romandi deve essere di lingua madre francese; i/le responsabili per i cantoni romandi devono essere di lingua madre francese. 4. Il PSS offre delle condizioni di lavoro progressiste per i collaboratori del segretariato centrale, esse sono garantite da un contratto collettivo di lavoro. Il PSS promuove la collaborazione partecipativa. 5. L'organizzazione, le competenze e le attività concrete del segretariato centrale vengono sottoposte annualmente alla Presidenza per approvazione. 	
--	--	--

Le commissioni tematiche

Testo statuti dal 1.1.2022 (approvati dal Congresso del 28.08.2021 a San Gallo)	Testo nuovi statuti	Osservazioni
	<p>Art. xx (nuovo) Le commissioni tematiche Le commissioni tematiche sviluppano le conoscenze specifiche sui vari temi e coordinano e appoggiano la politica del PS a livello nazionale, cantonale e comunale negli ambiti tematici politicamente essenziali. Collaborano strettamente con il Gruppo e svolgono una funzione e un ruolo consultivi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di partito nomina le presidenze delle commissioni tematiche su proposta della rispettiva commissione. La presidenza è sempre composta almeno di due membri, appartenenti per quanto possibile a due regioni linguistiche diverse. <i>Di regola, una delle due persone dovrebbe essere un/una parlamentare federale, l'altra un/una rappresentante di un partito cantonale.</i> 2. Qualsiasi membro del PS può far parte di una commissione tematica. I/le deputat* alle Camere federali e nei parlamenti cantonali che siedono in commissioni parlamentari che si occupano dello stesso ambito di una commissione tematica del PS sono automaticamente membri di quest'ultima. 3. Le commissioni tematiche possono costituire sottocommissioni per temi specifici o per regioni linguistiche. Le sottocommissioni sono anch'esse dirette da una presidenza e definiscono autonomamente le loro strutture operative interne. Le commissioni tematiche possono costituire sottocommissioni regionali. 4. Il Consiglio di partito disciplina in un regolamento l'istituzione, lo scioglimento, il mandato, la restante organizzazione, le modalità operative e gli obblighi di rendiconto delle commissioni tematiche al congresso. 	<p>Le commissioni tematiche sostituirebbero le attuali commissioni permanenti. Le nuove commissioni sono a base più larga, garantiscono un accesso a bassa soglia e offrono migliori possibilità di coinvolgimento per i partiti cantonali. Le commissioni tematiche hanno diritto di voto in seno al Consiglio di partito. Per la motivazione dettagliata vedasi il documento interlocutorio allegato alla revisione dello statuto. La descrizione dell'organizzazione e dei compiti delle commissioni è stata completata e puntualizzata sulla base di diverse proposte.</p>

I fori

Testo statuti dal 1.1.2022 (approvati dal Congresso del 28.08.2021 a San Gallo)	Testo nuovi statuti	Osservazioni
	<p>Art. xx (nuovo) I fori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I fori si consacrano in forma aperta, organizzata autonomamente, a determinati temi e ambiti d'interesse del PS. 2. I fori sono aperti a tutti i membri del PS e ad altr* interessat*. 3. Il Consiglio di partito decide in merito all'ammissione di un foro su richiesta di un gruppo di lavoro. Ai fini dell'ammissione devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a. obiettivo, scopo e attività devono corrispondere ai valori e agli obiettivi del PSS; b. deve già esistere da almeno due anni un gruppo di lavoro attivo; c. <i>al momento della richiesta di ammissione, il gruppo di lavoro deve riunire almeno 500 membri del PSS, provenienti da almeno sei partiti cantonali. I membri del foro che non sono membri del PS sono conteggiati con un fattore dello 0,5 e possono costituire al massimo il 25% del totale;</i> d. non deve esistere già un altro foro o una commissione tematica che si occupi della stessa materia. 4. Il Consiglio di partito disciplina in un regolamento l'ammissione e lo scioglimento dei fori. 5. <i>Il Segretariato mantiene una lista aggiornata dei forum con una breve descrizione degli stessi. Questo elenco sarà pubblicato sul sito web del PSS e pubblicizzato periodicamente.</i> 	<p>I fori introducono una nuova forma di collaborazione all'interno del partito, e possono essere orientati a un tema particolare o a una corrente politica. Se adempiono i criteri proposti, acquisiscono anch'essi il diritto di voto in seno al congresso.</p>

I gruppi di lavoro

Testo statuti dal 1.1.2022 (approvati dal Congresso del 28.08.2021 a San Gallo)	Testo nuovi statuti	Osservazioni
	<p>Art. xx (nuovo) I gruppi di lavoro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I gruppi di lavoro si consacrano, in forma organizzata autonomamente, alla collaborazione su determinati temi. 2. Qualsiasi membro del PSS può far parte di un gruppo di lavoro. 3. Il segretariato tiene un elenco aggiornato dei gruppi di lavoro <i>con una breve descrizione degli stessi. Questo elenco sarà pubblicato sul sito web del PSS e pubblicato periodicamente.</i> 	<p>I gruppi di lavoro vengono istituiti statutariamente per la prima volta in quanto forma di partecipazione a bassa soglia.</p>

Il voto generale

Testo statuti dal 1.1.2022 (approvati dal Congresso del 28.08.2021 a San Gallo)	Testo nuovi statuti	Osservazioni
<p>Art. 22 Il voto generale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Due quinti dei delegati al Congresso o al Consiglio del Partito o un quarto delle sezioni possono chiedere, nel termine di un mese, che le decisioni del Congresso o del Consiglio del Partito siano sottoposte al voto generale. 2. Il Congresso e il Consiglio del Partito con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti o un decimo degli iscritti possono chiedere il voto generale su una questione politica importante. 3. Il Consiglio del Partito adotta un regolamento al proposito e designa l'ufficio competente della gestione del voto generale. 4. Tutti i membri del partito iscritti ricevono il materiale di voto approvato dal Consiglio del Partito. Essi hanno due settimane per votare. 		

Le finanze del partito

Testo statuti dal 1.1.2022 (approvati dal Congresso del 28.08.2021 a San Gallo)	Testo nuovi statuti	Osservazioni
<p>Art. 23 Le finanze del partito</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il partito si finanzia con: <ol style="list-style-type: none"> a. le quote dei membri; b. le donazioni; c. i proventi della vendita dei prodotti e servizi; d. le quote del Gruppo socialista all'Assemblea federale; e. le quote straordinarie dei membri socialisti del Consiglio federale, delle/dei giudici federali, delle/dei giudici penali federali, delle/dei giudici amministrativi federali, delle/dei funzionarie/i dirigenti socialisti della Confederazione ecc. 2. Il Partito dispone di un regolamento finanziario adottato dal Consiglio del Partito. Questo regola segnatamente l'accettazione di donazioni e contributi e le rispettive disposizioni in materia di trasparenza. 3. Il Partito Socialista Svizzero richiede annualmente da ogni iscritto una quota annuale. I partiti cantonali possono decidere di aggiungervi un supplemento. 4. Le sezioni, le federazioni distrettuali e cittadine, nonché i partiti cantonali annunciano annualmente il numero e i nomi dei loro membri al Partito svizzero. 5. Le sezioni incassano le quote annuali se gli statuti dei partiti cantonali non prevedono altrimenti. 6. I partiti cantonali sono responsabili del versamento delle quote al partito svizzero, il quale può essere incaricato dell'incasso diretto. 7. Le campagne di colletta speciali presso i membri devono essere coordinate con i partiti cantonali e decise dal Consiglio del Partito. 8. Almeno un decimo dei mezzi finanziari del partito deve essere investito nella formazione politica. 9. Una fondazione vicina al partito: per il lavoro politico di formazione e di base come anche per il lavoro di sviluppo socialdemocratico globale attraverso la cooperazione internazionale, il PSS crea una fondazione o un'associazione vicina al partito, ma indipendente. Da quell'istituzione il partito non può accettare delle donazioni. 		

10. L'esercizio contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.		
--	--	--

Disposizioni finali

Testo statuti dal 1.1.2022 (approvati dal Congresso del 28.08.2021 a San Gallo)	Testo nuovi statuti	Osservazioni
<p>Art. 25 Disposizioni finali e transitorie</p> <p>1. Il presente statuto, quando approvato, entra in vigore il 1.1.2022. È riservato l'eventuale voto generale secondo l'art. 22.</p>	<p>Art. 25 Disposizioni finali e transitorie</p> <p>2. Il presente statuto, quando approvato, entra in vigore il 1.7.2022. È riservato l'eventuale voto generale secondo l'art. 22.</p> <p>3. In caso di divergenza tra le versioni in lingua tedesca, francese e italiana dello statuto, fa stato la versione tedesca.</p>	<p>Il complemento introdotto al cpv. 2 è proposto per fare chiarezza in caso di divergenze.</p>